

Si aggravano le conseguenze per il terzo non collaborativo. La non comparizione si equipara a una dichiarazione di non contestazione

Pignoramenti, ecco le novità

Dopo la legge di stabilità 2013 cambia la disciplina dell'espropriazione presso terzi, che semplifica la procedura del creditore

di Luca Leone*

L'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto alcune significative modifiche alla disciplina codicistica dell'espropriazione presso terzi, che rendono decisamente più semplice che in passato la vita del creditore procedente, ma ben più gravi le conseguenze per il terzo debitore non collaborativo.

È noto, infatti, che l'espropriazione presso il terzo è un procedimento che il più delle volte si svolge in assenza sia del debitore principale - il che può essere anche fisiologico - sia del terzo pignorato, di norma indifferente al soggetto al quale rendere la propria prestazione e, dunque, restio a perdere il proprio tempo in una procedura finalizzata, dal suo punto di vista, unicamente all'individuazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione dovuta. La mancata collaborazione del terzo, tuttavia, chiamato a rendere la dichiarazione relativa alle cose

Da oggi il terzo, soprattutto se non è debitore di alcuna somma o se lo è di somme inferiori a quelle indicate dal creditore, dovrà prestare molta attenzione a non disinteressarsi alle procedure esecutive che lo vedono coinvolto quale terzo debitore

o alle somme di cui era a propria volta debitore costringeva il creditore procedente, prima di poter proseguire il processo esecutivo, a un'ulteriore dispendiosa attività processuale di cognizione incidentale, necessaria per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

Al fine di rendere più agevoli gli adempimenti del terzo, scarsamente collaborativo, il legislatore era già intervenuto con la L. 24 febbraio 2006 n. 52, di riforma delle esecuzioni mobiliari, prevedendo la possibilità per quest'ultimo - con esclusione delle esecuzioni per crediti di lavoro - di rendere la



propria dichiarazione, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (termine ritenuto ordinario), direttamente al creditore a mezzo raccomandata, evitando così di doversi recare personalmente in udienza e di sostenere i relativi oneri.

Sul punto la legge di stabilità 2013 ha introdotto un'ulteriore agevolazione a favore del terzo prevedendo la possibilità per lo stesso di comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 non solo a mezzo raccomandata ma anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo che il creditore procedente

ha l'obbligo di indicare nell'atto di pignoramento presso terzi.

Qui, tuttavia, finiscono le agevolazioni per il terzo. Al fine di scoraggiare comportamenti non collaborativi di quest'ultimo, nonché per semplificare, velocizzare e deflazionare il contenzioso, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità ha di fatto capovolto gli effetti della mancata dichiarazione del terzo introducendo una sorta di presunzione a danno dello stesso che non ammette prova contraria. Secondo la previgente disciplina, infatti, se il terzo non compariva o rifiutava di rendere la dichiarazione o negava di essere debitore, il creditore procedente era costretto a iniziare un giudizio ordinario di cognizione per l'accertamento dell'obbligo del terzo.

Con il recente intervento normativo, al contrario, l'omessa dichiarazione o la non comparizione del terzo vengono equiparate a una dichiarazione di non contestazione. Il credito pignorato, infatti, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Con la conseguenza che, per le procedure iniziate successivamente al 1 gennaio 2013, scompare il giudizio incidentale di accer-

Sopra la Camera dei Deputati. A sinistra, l'avvocato Luca Leone

tamento dell'obbligo del terzo. Sarà quest'ultimo a dover impugnare, nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di assegnazione dei crediti qualora si ritenga lesa dalla stessa. Ma solo nel caso in cui sia in grado di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Altrimenti il credito si avrà per non contestato.

Nel caso in cui, invece, sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, le stesse verranno risolte dal giudice dell'esecuzione con ordinanza anch'essa impugnabile nelle stesse forme e termini.

Dunque, dal 1 gennaio di quest'anno, il terzo, soprattutto se non sia debitore di alcuna somma o se lo sia di somme inferiori a quelle indicate dal creditore, dovrà prestare molta attenzione a non disinteressarsi, come avveniva in passato, alle procedure esecutive che lo vedono coinvolto quale terzo debitore.

*Studio legale Leone, Roma